

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5558 del 30/09/2025
Oggetto	Art.208 comma 15 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 Ditta ACR di Reggiani Albertino spa, con sede legale in Via Statale Nord n.162, 41037 Comune di Mirandola (MO) - Rinnovo dell'Autorizzazione Unica relativa ad un impianto mobile di vagliatura rifiuti Marca "Keestrack", modello "Novum", matricola n. 21 - N 652. Pratica Arpae n. 20907/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5772 del 30/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art.208 comma 15 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Ditta ACR di Reggiani Albertino spa, con sede legale in Via Statale Nord n.162, 41037 Comune di Mirandola (MO) - Rinnovo dell’Autorizzazione Unica relativa ad un impianto mobile di vagliatura rifiuti Marca “Keestrack”, modello “Novum”, matricola n. 21 - N 652. Pratica Arpae n. 20907/2025

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

PREMESSO CHE:

la Ditta ACR di Reggiani Albertino spa (di seguito: Ditta), avente sede legale in Via Statale Nord n.162, 41037 Comune di Mirandola (MO), è attualmente autorizzata ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con Determinazione rilasciata da Arpae n. DET-AMB-2016-396 del 26/02/2016, valida fino al 25/02/2026, all'esercizio dell'operazione di recupero R12 e dell'operazione di smaltimento D13, di rifiuti non pericolosi da effettuarsi presso terzi mediante impianto mobile di vagliatura avente le seguenti caratteristiche:

Fabbricante: “Keestrack”

Modello: “Novum”

N° Matricola: 21 - N 652

L'impianto, dotato della prescritta marcatura CE, è costituito nelle sue parti principali da tramoggia di alimentazione, alimentatore a nastro, cassa del vaglio, nastro trasportatore sottovaglio, nastro trasportatore principale, nastro trasportatore di sinistra, nastro trasportatore di destra, carrello a cingoli.

La Ditta utilizza l'impianto presso cantieri o presso siti sottoposti a bonifica ambientale, per un periodo indicativo di 250 giorni all'anno per 8 h/gg. La potenzialità media di trattamento dell'impianto è pari a 40 t/h.

Tale impianto consente di separare il rifiuto in ingresso in tre frazioni granulometriche omogenee: grossolana (> 60 mm), media (25-60 mm) e fine (< 25 mm) al fine di ottimizzarne il recupero o smaltimento presso impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

Quando non impiegato in campagne d'attività, il sito di ricovero del mezzo è identificato presso la sede legale della ditta, in Via Statale Nord n.162, 41037 Comune di Mirandola (MO).

VISTA l'istanza che la Ditta ha presentato in data 11/06/2025 (prot. ARPAE n.104747), volta ad ottenere il rinnovo senza modifiche dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 c. 15 del Dlgs.152/06.

DATO ATTO CHE:

con nota prot. n.149581 del 21/08/2025 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Mirandola, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR e la Ditta stessa.

Durante la seduta tenutasi in data 18/09/2025 (verbale della Conferenza prot. n.165538 del 18/09/2025), presenti i rappresentanti di ARPAE e la Ditta, la Conferenza ha concluso i lavori esprimendo parere positivo al rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06 intestata alla Ditta ACR di Reggiani Albertino spa nel rispetto delle indicazioni date dalla Conferenza dei Servizi.

L'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. n. 104747 del 11/06/2025 (istanza per il rinnovo dell'Autorizzazione).

PRESO ATTO, in materia di antimafia, che alla data di emanazione del presente atto ACR di Reggiani Albertino spa risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Modena.

CONSIDERATO CHE:

La ditta non intende apportare altre modifiche rispetto a quanto già autorizzato con Determinazione rilasciata dalla Provincia di Modena n. 279 del 22/05/2015 e successive modifiche.

Le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.4 IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO (ECCETTO GLI IMPIANTI MOBILI DI SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA): **500.000,00 €**.

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e della conferenza dei servizi svolta e conclusa, che possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento;

EVIDENZIATO che resta fermo il ricorso alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

DATO ATTO CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

- a. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.lgs.152/06, la ditta **ACR di Reggiani Albertino spa**, avente sede legale in Via Statale Nord n.162, 41037 Comune di Mirandola (MO), all'esercizio dell'operazione di recupero R12 e di smaltimento D13 identificate rispettivamente nell'allegato C e nell'allegato B alla Parte Quarta del citato decreto legislativo, di rifiuti non pericolosi da effettuarsi presso terzi mediante impianto mobile di vagliatura, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:
1. L'autorizzazione è riferita all'impianto mobile di vagliatura denominato Marca "Keestrack", Modello "Novum", N° Matricola: 21 - N 652 dotato della prescritta marcatura CE, e costituito nelle sue parti principali da: tramoggia di alimentazione, alimentatore a nastro, cassa del vaglio, nastro trasportatore sottovaglio, nastro trasportatore principale, nastro trasportatore di sinistra, nastro trasportatore di destra, carrello a cingoli. La potenzialità media di trattamento dell'impianto è pari a 40 t/h.
 2. I rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di recupero R12 e l'operazione di smaltimento D13 presso terzi sono i seguenti:

EER	Descrizione
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramica
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
191302	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301

3. Il quantitativo massimo autorizzato recuperabile annualmente è pari a **80.000 t/a**.
4. Caratteristiche dei rifiuti da trattare:
 - A. i rifiuti identificati con i codici europei 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904 devono essere costituiti da: laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè **privi di amianto**; tali rifiuti devono essere originati da attività di cui al punto 7.1.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.;

- B. i rifiuti identificati con il codice europeo 170302 devono essere costituiti da: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti; tali rifiuti devono essere originati da attività di cui al punto 7.6.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98;
 - C. i rifiuti identificati con il codice europeo 170504 possono essere originati anche dalla bonifica di siti contaminati. In tal caso l'attività presso il sito può essere esercitata solo se prevista nel progetto di bonifica ed in conformità allo stesso e alle disposizioni impartite dall'Autorità Competente;
 - D. i rifiuti identificati con il codice europeo 170508 devono essere costituiti da: pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%; tali rifiuti devono essere originati da attività di manutenzione delle strutture ferroviarie;
 - E. i rifiuti da trattare devono avere caratteristiche di compatibilità con il tipo di trattamento al quale sono destinati e **devono essere privi di amianto**;
 - F. la Ditta è tenuta a verificare attentamente le caratteristiche dei rifiuti e la loro conformità con quanto riportato ai punti precedenti, con particolare riguardo alla **totale assenza di amianto**;
 - G. nel caso di presenza di lastre in fibrocemento, la ditta è tenuta ad accertare preventivamente la non pericolosità delle stesse e la **totale assenza di amianto**;
5. L'operazione di recupero R12 e di smaltimento D13 autorizzate consistono in: trattamento dei rifiuti mediante vagliatura per l'ottenimento di frazioni granulometriche omogenee (massimo tre: grossolana (> 60 mm), media (25-60 mm) e fine (< 25 mm)) al fine di ottimizzarne il successivo recupero o smaltimento (per le frazioni non recuperabili) presso impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
 6. Le operazioni di trattamento sopra descritte possono essere effettuate presso cantieri o siti sottoposti a procedura di bonifica ambientale ai sensi del capitolo V della parte quarta del D.lgs. 152/06, nel rispetto delle disposizioni imposte dall'autorità competente alle procedure di bonifica ambientale medesime. Per i rifiuti derivanti da bonifica di siti contaminati potrà essere previsto anche il riutilizzo in loco di alcune frazioni qualora previsto dalle disposizioni imposte dall'autorità competente alle procedure di bonifica ambientale medesime.
 7. I materiali ottenuti dal trattamento devono essere conferiti quali rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte dell'autorità competente per quanto riguarda i rifiuti provenienti da siti sottoposti a bonifica ambientale.
 8. L'attività di vagliatura può essere effettuata esclusivamente presso i cantieri o i siti di produzione del rifiuto. Non è ammesso il trattamento di rifiuti provenienti da altri siti o cantieri.
 9. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a conservare presso la propria sede legale:
 - relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, i certificati analitici di caratterizzazione dei rifiuti che ne attestino la non pericolosità ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; tali certificati devono essere acquisiti preventivamente alle operazioni di trattamento;
 - copia delle certificazioni analitiche relative a test di cessione, qualora richiesto dalla norma.
 10. Presso i cantieri di utilizzo devono essere adottate idonee modalità di deposito per i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento.
 11. I rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero devono essere mantenuti separati dalle materie prime e/o prodotti presenti nel sito.
 12. Al fine di limitare il più possibile la diffusione di polveri:
 - l'attività deve essere condotta con l'ausilio dei sistemi di nebulizzazione previsti e deve essere garantito il buon funzionamento di questi;
 - devono essere adottati accorgimenti gestionali anche durante le fasi di carico scarico e movimentazione dei rifiuti (come ad esempio minimizzare l'altezza del punto di scarico, bagnare i rifiuti nella fasi di movimentazione all'interno dell'area ecc...);

- i cumuli dei materiali da avviare a trattamento e quelli trattati, all'occorrenza e in base alla localizzazione, alle condizioni del cantiere ed alle condizioni meteorologiche, devono essere umidificati e/o protetti dall'azione del vento;
 - l'utilizzo dei sistemi di bagnatura dell'impianto mobile o di altri sistemi ausiliari utilizzati a tale scopo deve essere condotto in modo tale da garantire un'adeguata umidificazione dei materiali al fine di evitare emissioni diffuse, evitando che eccessivi quantitativi di acqua irrorata provochino fenomeni di ruscellamento e formazione di pozze;
 - le lavorazioni devono essere sospese in caso di malfunzionamento e/o avaria del sistema di nebulizzazione.
13. La gestione delle acque reflue di dilavamento dell'area del cantiere deve rispettare quanto disposto dalla parte terza del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalle normative regionali vigenti in materia.
 14. Secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1121 del 21/01/2019, è opportuno limitare le altezze di abbancamento dei cumuli a tre metri; l'altezza dei cumuli deve in ogni caso essere compatibile con le condizioni di sicurezza e stabilità degli stessi (D.Lgs. 81/2008); altezze diverse dovranno inoltre garantire il rispetto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici del Comune territorialmente competente.
 15. Le singole campagne di recupero rifiuti devono essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) qualora abbiano una durata superiore a novanta giorni e, nel caso di successive campagne di attività sul medesimo sito, qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno, secondo quanto previsto dalla lettera Zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..
 16. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la ditta titolare della presente autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall'art.208 comma 15.
 17. La campagna di recupero tramite mezzo mobile deve avere carattere temporaneo, pertanto nella comunicazione di inizio attività deve essere specificato il periodo presunto dell'attività, il periodo di lavorazione giornaliero, nonché il responsabile tecnico dell'impianto.
 18. L'impianto deve operare in area recintata ed avere la cartellonistica di avvertimento al fine limitare l'intrusione dei non addetti ai lavori, ed evitare conferimenti di rifiuti abusivi.
 19. La macchina operatrice deve essere conforme a quanto previsto dal D.lgs. 262 del 04/09/2002 "Attuazione della direttiva 2001/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".
 20. Per le campagne del mezzo mobile svolte presso i cantieri collocati nel territorio della Regione Emilia Romagna la Ditta deve presentare, se necessario, al Comune territorialmente competente, domanda per l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, così come previsto dalle specifiche disposizioni regionali e comunali.
 21. Fatte salve eventuali diverse prescrizioni e/o deroghe stabilite dal Comune territorialmente competente, l'impianto potrà essere utilizzato solo in orario diurno nel rispetto del regolamento comunale in materia e dovrà prevedere eventualmente sistemi di mitigazione dell'impatto acustico nel rispetto della normativa vigente in materia (L. n° 447/95 e s.m.i.); in ogni caso dovrà essere garantito il rispetto del valore limite di immissione sonora assoluto e differenziale previsto dal DPCM 14/11/1997.
 22. L'utilizzo dell'impianto in cantieri o siti ubicati in territorio extraregionale deve avvenire in accordo con le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di rumore.
 23. L'impianto deve essere mantenuto in ottimo stato di efficienza, manutenzione e pulizia e gestito nel rispetto delle norme sulla sicurezza, secondo le indicazioni fornite dal costruttore mediante l'apposito libretto di uso e manutenzione.
 24. Devono essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08 nonché le disposizioni, previste dal decreto medesimo, in materia di cantieri edili temporanei e mobili.
 25. Non deve essere ammessa la presenza di operatori ed estranei nel raggio di azione dell'impianto quando questo è in movimento. L'utilizzo dell'impianto è permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato, addestrato e dotato di idonei DPI e specifiche attrezzature di lavoro.

26. Relativamente al funzionamento dell'impianto, e di tutte le componenti elettromeccaniche si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 "direttive macchine," CEE 89/336 sulla compatibilità elettromeccanica e CEE 73/23 sulla bassa tensione.
27. E' fatto obbligo alla Ditta di possedere la relativa polizza di assicurazione RC per danni a cose ed a persone durante l'esercizio dell'attività.
28. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, la ditta dovrà rendere disponibile all'autorità di controllo, presso il sito operativo, copia dell'atto autorizzativo e della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria.
- b. Di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - verificare e garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, secondo un principio di responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto.
- c. Di stabilire che, **almeno 20 giorni prima dell'avvio della prima campagna di attività dell'impianto mobile**, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto e della presente prescrizione. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **500.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto, maggiorata di due anni;
 - con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione.
- d. Di stabilire che l'esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è comunque subordinato all'accettazione da parte di questa Amministrazione della garanzia finanziaria definita al punto precedente.
- e. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
- f. Di stabilire che, in caso di incidenti che possano avere ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, la Ditta deve darne immediata comunicazione ad ARPAE e agli Enti competenti con indicazione delle possibili cause, delle azioni di prevenzione e di ripristino messe in atto e delle eventuali modifiche alla gestione dei rifiuti resesi necessarie.

- g. Di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data di rilascio della presente Determinazione** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
- h. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
- i. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
- j. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013.
- k. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- l. Di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
- m. Di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.